

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AUTONOMO PER I CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI.

PREAMBOLO

Il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta visti:

- a) l'art. 26 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero";
- b) l'art. 39 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286";
- c) la circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 3484/C in data 4 aprile 2000, avente ad oggetto "D.Lgs. n. 268/1999, art. 26 e D.P.R. n. 394/1999, art. 39. – Lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri extracomunitari".

approva il presente regolamento

Art. 1 – Ambito di applicazione. Definizioni.

1. Il presente regolamento si applica nei casi e nei limiti previsti dall'art. 26, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 286/1998 e dall'art. 39, commi 1,2,3 e 7 del D.P.R. n. 394/1999, e dispone in merito alla trattazione e allo svolgimento dei sotto elencati procedimenti amministrativi relativi a:
 - a) rilascio, a seguito di istanza dell'interessato, di dichiarazione dalla quale risulti che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto dallo straniero che intenda svolgere in Italia una attività di lavoro autonomo per la quale è previsto il possesso di una autorizzazione, o licenza, o l'iscrizione in un apposito Registro o Albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia ed ogni altro adempimento amministrativo, per i quali la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta è individuata, da norme di legge o regolamentari, quale Autorità amministrativa competente.
 - b) rilascio, a seguito di istanza dell'interessato, di una attestazione dei parametri di riferimento riguardanti le risorse finanziarie che lo straniero, che intenda far ingresso nel territorio dello Stato, ovvero sia già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di una attività lavorativa, deve dimostrare per avviare una attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale per la quale è prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese.
2. Nel presente regolamento con il termine "Camera" si intende la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, la dicitura "nulla osta" è sempre riferita al procedimento amministrativo di cui alla precedente lettera a) del presente articolo e la dicitura "attestazione dei parametri finanziari" è sempre riferita al procedimento amministrativo di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

Art. 2 – Termini dei procedimenti.

1. Il termine entro il quale debbono concludersi i procedimenti amministrativi di cui all'art. 1, lettera a), del presente regolamento è fissato in giorni 60 dalla data di ricevimento della relativa istanza, salvo particolari e motivate esigenze di approfondimento istruttorio.
2. Il termine entro il quale debbono concludersi i procedimenti amministrativi di cui all'art.1 lettera b), relativi al rilascio dell'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti le risorse finanziarie che lo straniero deve dimostrare per avviare un'attività, pur svincolata da licenze, autorizzazioni, iscrizione in albi registri o elenchi abilitanti la cui tenuta sia attribuita alla Camera di Commercio, ma che abbia comunque carattere imprenditoriale e sia, pertanto, iscrivibile nel Registro delle imprese, è fissato in giorni 15 dalla data di ricevimento della relativa istanza, salvo particolari e motivate esigenze di approfondimento istruttorio.

Art. 3 – Contenuti del nulla osta.

1. La Camera di Commercio rilascia il nulla osta previa richiesta dell'interessato, limitatamente alle attività per le quali gli uffici camerali sono tenuti, per legge o regolamento, all'accertamento di determinati requisiti e/o condizioni, in assenza, o carenza dei quali non è consentito l'esercizio dell'attività stessa.
2. 2)Il nulla osta consiste in una dichiarazione nella quale si attesta che il soggetto richiedente è in possesso dei requisiti e/o condizioni per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, legittimante lo svolgimento di una determinata attività di lavoro autonomo rientrante nelle seguenti categorie di iscrizioni e/o denunce:
 - Ruolo Agenti e rappresentanti di commercio (L.204/85)
 - Ruolo Agenti di affari in mediazione (L.39/89)
 - R.E.C. Somministrazione alimenti e bevande (L.287/91)
 - R.E.C. imprese turistiche (L.217/83)
 - Attività di autoriparazione (L.122/92 e successive modificazioni)
 - Attività installazione impianti (L.46/90 e successive modificazioni)
 - Attività di pulizia (L.82/94 e successive modificazioni)
 - Attività di facchinaggio e movimentazione merci (L.57/2001)
 - Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (L.21/92)
 - Registro degli assegnatari marchi di identificazione (D.lgs.251/99)
 - Licenza di panificazione (L.31.7.56 e successive modificazioni)
 - Licenza di macinazione (L.857/49 e successive modificazioni)
3. La Camera di Commercio, per quelle attività cosiddette "libere", per le quali non sono previste licenze, autorizzazioni, abilitazioni, o denunce di inizio di attività, rilascia, entro 10 giorni dalla richiesta, una dichiarazione attestante tale circostanza.

Art. 4 procedimento per il rilascio del nulla osta

1. La domanda, in bollo, di rilascio del nulla osta deve essere redatta sui modelli appositamente predisposti dall'Ente, con sottoscrizione accertata secondo le modalità di cui al DPR 445/2000.
2. La Camera opera gli stessi adempimenti procedurali previsti per l'adozione del provvedimento iscrivitivo, abilitante ovvero autorizzatorio corrispondente a quello per il quale è richiesto il nulla osta ed accerta la sussistenza dei requisiti alle norme in materia.
3. Limitatamente ai casi di cui alle licenze di panificazione e macinazione, il nulla osta viene rilasciato a condizione che, in sede di procedimento autorizzatorio, da attivarsi entro un anno dalla data di rilascio dello stesso, siano dimostrati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti.
4. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme in tema di procedimento amministrativo di cui al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR 445/2000.

Art.5 – Contenuto dell'attestazione dei parametri finanziari.

1. L'attestazione dei parametri finanziari consiste nella astratta individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale quantificate con un'unica somma espressa in Lire o in Euro.
2. La Camera di Commercio non è tenuta a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse economiche da parte del cittadino straniero .
3. La Camera non è tenuta al rilascio dell'attestazione dei parametri finanziari:
 - a) nel caso di possesso, da parte dello straniero, di "titolo" di subentro in una attività imprenditoriale già avviata. In tale caso la Camera rilascerà una specifica attestazione relativa alla validità ed idoneità di detto "titolo" ai fini del subentro dell'interessato nell'esercizio dell'attività indicata. Tale attestazione sostituisce l'attestazione dei parametri finanziari.
 - b) nel caso di un soggetto già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro dipendente o che, comunque, consenta l'esercizio di attività lavorativa.
 - c) nel caso di consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
 - d) nel caso in cui il lavoro autonomo che si intende esercitare consista nella collaborazione ad imprese iscritte al Registro delle Imprese e già attive in Italia da parte di soggetti che rivestono cariche sociali, o soci prestatori d'opera di società o cooperative;

- e) nel caso di cui all'art. 26, comma 2 d.lgs n. 286/1999 di straniero che intenda costituire società di capitali o di persone, ovvero di accedere a cariche societarie;
- f) nel caso di straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari.

Art. 6 procedimento per il rilascio dell'attestazione dei parametri finanziari.

1. La domanda di rilascio dell'attestazione dei parametri finanziari necessari per l'esercizio di una attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale per la quale è prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese è redatta su apposito modello, in bollo, con sottoscrizione accertata con le modalità di cui al DPR 445/2000 e deve contenere una autodichiarazione dell'interessato dalla quale risulti il periodo di tempo previsto come necessario per l'avvio dell'attività, che comunque non potrà essere inferiore ad un anno, nonché l'entità, espressa in lire o euro, dei seguenti elementi di costo connessi all'esercizio della specifica attività che si intende intraprendere in Italia:
 - a. costi per immobili (contratto di acquisto o locazione e/o risorse necessarie);
 - b. costi per macchinari e impianti;
 - c. costi per attrezzature;
 - d. costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento imposte
 - e. costi diversi (es. contratti di fornitura, scorte, ecc.)
 - f. eventuali oneri per l'avviamento (tra questi ricadono anche gli oneri connessi alle spese di sostentamento per tutto il periodo necessario a che l'attività produca un idoneo reddito; le spese di sostentamento non dovranno essere considerate nel caso l'interessato usufruisca di ospitalità gratuita)
2. La Camera, ricevuta la domanda attiva un procedimento amministrativo finalizzato alla astratta individuazione delle risorse economiche necessarie per l'esercizio dell'attività basandosi sulla dichiarazione dell'interessato e rispettando i criteri di seguito indicati.
3. Il parametro finanziario sarà la risultanza della sommatoria dei costi individuati al precedente comma 1, a seconda del tipo di attività da intraprendere, indicati dalle lettere a) b) c) d) e), alla quale risultanza andrà aggiunta la somma necessaria per la dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sussistenza per il periodo di tempo previsto come necessario per l'avvio dell'attività, determinata ai sensi dell'art. 26, comma 3 d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 1, comma 4 e art. 4 della direttiva del Ministero dell'Interno 1° marzo 2000 "definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato"

In particolare,

- per il commercio ambulante si terrà conto degli elementi di costo: mezzo di trasporto, spese amministrative, versamenti INPS, tributo camerale, spese di sostentamento per un periodo di quattro mesi, per un complessivo importo non inferiore a £.8.000.000 o corrispondenti euro.
- Per il commercio all'ingrosso o di agente di commercio si terrà conto degli elementi di costo: locazione deposito, mezzo di trasporto, spese amministrative, versamenti INPS, scorte, allacci e forniture idriche elettriche, ecc., spese di sostentamento per un periodo di tre mesi, per un complessivo importo non inferiore a £. 18.000.000 o corrispondenti euro.
- Per l'apertura di un esercizio di vicinato o di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande si terrà conto degli elementi di costo: acquisizione locali, macchinari e/o impianti e/o attrezzature, spese amministrative e allacci e forniture idriche, elettriche, ecc., scorte, spese di sostentamento per un periodo di sei mesi per l'esercizio di vicinato e di dieci mesi per la somministrazione, per un importo complessivo non inferiore a £.40 milioni per l'esercizio di vicinato e di 70 milioni per l'attività di somministrazione.

Detti parametri saranno aggiornati automaticamente ogni anno a cura del responsabile del procedimento in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati registrata nell'anno precedente.

I parametri saranno ridotti del 30% qualora lo straniero dimostri di essere nella disponibilità di un alloggio idoneo mediante esibizione di un contratto di acquisto o locazione di immobile, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.

Gli stessi parametri saranno ridotti del 40% qualora il richiedente dimostri, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, di usufruire di ospitalità gratuita.

4. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme in tema di procedimento amministrativo di cui al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR 445/2000